

ALLEGATO A CAPITOLATO TECNICO

Oggetto: concessione della gestione del merchandising dell'Università di Siena - CIG Z421A9136D

Il presente capitolato tecnico disciplina il rapporto contrattuale tra l'Università di Siena e l'Operatore economico che risulterà affidatario della concessione della gestione del merchandising dell'Università di Siena secondo le seguenti specifiche:

Art. 1 - Oggetto

1. L'oggetto della concessione è la gestione da parte dell'Operatore affidatario del brand dell'Università di Siena attraverso la produzione e la commercializzazione di una o più linee di prodotti, coerenti con quanto presentato nell'offerta tecnica, incamerando gli incassi delle vendite e assumendosi completamente il rischio di impresa.
2. Rientra nell'oggetto della concessione anche l'implementazione di una pagina web dedicata all'iniziativa.

Art. 2 – Modalità di realizzazione del servizio

1. L'Operatore economico affidatario potrà organizzare la vendita dei prodotti nella maniera che ritiene più funzionale e comunque in modo coerente con quanto ha presentato nell'offerta tecnica.
2. In ogni caso è richiesto che la vendita avvenga almeno on line.

Art. 3 – Qualità e varietà dei prodotti

1. L'Operatore economico affidatario dovrà realizzare e commercializzare prodotti a regola d'arte, nel rispetto della qualità e della misura che ha offerto nella proposta tecnica presentata.
2. Eventuali modifiche ai prodotti o al brand dovranno sempre essere validati preventivamente da un'apposita commissione nominata dall'Università di Siena.
3. L'Università procederà, anche in collaborazione con il concessionario, a promuovere l'iniziativa e all'applicazione periodica di metodologie di controllo e di valutazione sulla verifica della qualità dei prodotti, dei processi e della soddisfazione dell'utenza.
4. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo potranno essere presi accordi per la predisposizione di eventuali supporti informativi dei prodotti da commercializzare; tali supporti dovranno essere messi a disposizione dell'Università.

Art. 4 – Obblighi a carico dell'Operatore economico concessionario

1. L'Operatore economico concessionario deve:
 - dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie per la commercializzazione *on line*;
 - corrispondere le retribuzioni ai propri dipendenti previste dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del servizio;
 - rispettare le disposizioni legislative, i contratti collettivi nazionali ed i regolamenti concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali;
 - osservare tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro;
 - rapportarsi periodicamente con la commissione istituita dall'Università di Siena per la valorizzazione e l'analisi delle questioni tecniche discendenti dalla concessione affidata (validazione dei prodotti da commercializzare, eventuale aggiornamento del logo, nuove modalità di commercializzazione, esigenze di differenziazione dell'immagine, corretta implementazione e manutenzione della pagina web, etc.);



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

- rispettare comunque le linee guida adottate dall'Ateneo per l'utilizzo del logo (cfr. http://www.unisi.it/sites/default/files/allegati/linee_guida_ateneo_utilizzo_logo_1.0_0.pdf), le indicazioni espresse nell'allegato D e le successive specificazioni che perverranno dalla Commissione suddetta e dai competenti uffici dell'Università.

Art. 5 – Condizioni a favore dell'Università di Siena

1. L'Università di Siena si riserva la possibilità di acquistare per le proprie esigenze (per eventi di rappresentanza, convegni, seminari, manifestazioni, etc.) i prodotti, specificamente di volta in volta personalizzati a condizioni di favore rispetto al listino di mercato, ovverosia applicando lo sconto come proposto nell'offerta economica. Al fine di fornire un'indicazione relativa al possibile volume di tali vendite, si fa presente che nell'anno 2015 l'Università di Siena ha ordinato questa tipologia di prodotti per un valore complessivo indicativamente pari a € 38.000,00, oltre IVA.
2. Le condizioni contrattuali che intercorreranno con l'Università dovranno prevedere:
 - le spese di spedizione e altre accessorie a carico dell'operatore economico concessionario;
 - il pagamento delle fatture elettroniche a 60 giorni dall'accettazione delle stesse.
3. Le acquisizioni da parte dell'Università di Siena saranno formalizzate tramite specifici ordinativi che indicheranno i tempi e il luogo di consegna, l'identificativo IPA per la fatturazione elettronica e il nominativo del referente tecnico che potrà essere consultato per eventuali specificazioni.

Art. 6 – Durata e importo

1. La concessione ha durata annuale decorrente dalla sottoscrizione del contratto, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno in caso di persistenza dell'interesse sia dell'Università che dell'affidatario.
2. L'importo corrispondente alla percentuale sulle vendite che dovrà essere corrisposto dal gestore sarà determinato nella misura proposta dall'offerta economica dell'aggiudicatario
3. In considerazione del fatto che la produzione e la commercializzazione dei prodotti brandizzati non avverrà nei locali dell'Università, non si prevedono al momento misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi interferenziali di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
4. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 il pagamento delle forniture e dei servizi richiesti dall'Università all'aggiudicatario ai sensi dell'5 del presente capitolato dovranno essere effettuati con accredito su un conto corrente dedicato.

Art. 7 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del contratto, il concessionario dovrà prestare a favore dell'Ateneo una cauzione definitiva pari a € 3.800,00/anno che dovrà permanere per l'intera durata del contratto, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993.
2. La costituzione della cauzione è condizione per la stipula del contratto, in mancanza della quale si determinerà la decadenza dell'affidamento.

Art. 8 – Subappalto e cessione del contratto

1. L'Operatore economico affidatario non potrà cedere in nessun caso il contratto, in qualunque modo sia effettuata la cessione. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore economico al divieto riportato nel precedente periodo, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
2. Il subappalto sarà ammesso nei limiti e nelle forme stabilite dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016. E' fatto obbligo comunicare all'Università i nominativi degli operatori economici a cui l'Operatore economico intende subappaltare parte della prestazione, prima che questi inizino le attività.

Art. 9– Penali

1. Per inadempimenti agli obblighi previsti dal contratto, dipendenti da fatto e colpa dell'Operatore economico affidatario, fatta salva la richiesta di maggiori danni, l'Università procederà all'immediata contestazione formale dei singoli fatti rilevati, invitando l'Operatore economico al tempestivo corretto adempimento. Trascorsi 3 giorni dalla contestazione, permanendo l'inadempimento dell'Operatore economico affidatario, saranno applicate le penali di seguito indicate:

Inadempimento	Penale
Mancato rispetto dei termini di consegna per gli acquisti dell'Università di Siena	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Commercializzazione di prodotti difformi rispetto a quelli presentati nell'offerta tecnica o non preventivamente autorizzati dall'Università o non corrispondenti alla disciplina di Ateneo sull'uso del logo	€ 500,00 per ogni contestazione
Mancata attivazione del servizio di vendita dei prodotti on line	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c. sarà facoltà della Università procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di applicazione di 3 penali di cui al precedente articolo, a seguito di formale contestazione che vale quale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c..

2. Sarà altresì facoltà dell'Università procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di mancata produzione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 7 del presente capitolato o in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dai contratti di lavoro, dalle vigenti leggi in materia previdenziale e assicurativa, in materia di tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro.

3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Operatore economico risultato aggiudicatario, l'Università si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica.

Art. 11 – Clausole risolutive espressa

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. sarà facoltà della Università risolvere il contratto, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell'Operatore economico affidatario nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato dall'Università;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- sopravvenuti motivi di esclusione per la stipula di contratti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- applicazione a carico dell'Operatore economico affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Art. 12 – Registrazione del contratto

1. Il contratto si registrerà solo in caso d'uso ad onere dell'interessato.

Art. 13 – Controversie

1. Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Siena.

Art. 14 - Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i.

1. Si comunica, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n.196/03 e s.m.i “codice in materia dei dati personali” che l’Università di Siena procederà al trattamento dei dati comunicati e relativi all’Operatore economico. I dati forniti non saranno comunicati a terzi, se non per le finalità e nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla Legge.